

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO A.T.O. N.5 LAZIO MERIDIONALE
CONVENZIONE REP. N. 7205

per l'affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36, del Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti S.I.I.) nell'Ambito Territoriale Ottimale n.5 (Lazio Meridionale - Frosinone), definito con L.R. 6/'96, modificato con L.R. n.31/'99.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di giugno, presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, davanti a me Dott. Adriano Marini, nella qualità di Segretario Generale dell'Ente, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i seguenti signori, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto degli Enti che rappresentano:

Il presidente pro-tempore della Provincia di Frosinone Avv. Francesco Scalia, in rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale n.5 Lazio Meridionale-Frosinone, più oltre denominata A.A.T.O., in forza della Convenzione di Cooperazione stipulata, ai sensi dell'art.24 della L. 142/'90, tra la Provincia di Frosinone, la Provincia di Latina ed i Comuni di Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

AT05 - FROSINONE S.P.A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



1 REGISTRATO A FROSINONE IL 22.07.03
AL N° 1510 SERIE F

S. Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Guarcino, Isola del Liri, Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte S.Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea del Garigliano, S. Apollinare, S. Biagio Saracinisco, S. Donato Val Comino, S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, S. Vittore del Lazio, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa S. Lucia, Viticuso e Campodimele, tutti ricompresi nell'Ambito Ottimale n.5, così come individuato dall'art.2 della L.R. 22 gennaio 1996 n. 6, modificato dall'art.1 della L.R. 4 novembre 1999 n.31, il quale interviene al presente atto in forza di delega a lui conferita dall'articolo 19 della Convenzione di Cooperazione, come sopra stipulata,

E

l'ATO 5 - Frosinone S.p.A, con sede in Frosinone, Via M. Tullio Cicerone n. 152, costituita con atto del 03.12.2002 repertorio n. 71170, raccolta n. 14979 notar. Paolo Silvestro - Roma, registrato a Roma 3 il 12.12.2002, Serie 1, n. 17921, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Giuseppe Giordano, nato a Roma il 07.09.1961, in forza del medesimo atto costitutivo e del mandato conferito dal C. d. A. in data 23.05.2003, come da estratto del verbale depositato agli atti della S.T.O., più oltre denominato Gestore.



I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:

- detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche;
- ha definito il S. I. I. come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

che la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96 e la L.R. 4.11.99 n.31, hanno:

- delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato Ambito Territoriale n.5 Lazio Meridionale Frosinone, più oltre A.T.O. n.5;
- indicato, come forma di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del S. I. I. secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 numero 142;

che la legge regionale 9 luglio 1998 n.26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale agli enti gestori del S.I.I.;

che la Giunta Regionale del Lazio:

- ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n.6924 la "Convenzione tipo per la gestione del S.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Scallone

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

AT05-FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



I. I." secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

- ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibere n. 6681/96 e 5108/97 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e i criteri e gli indirizzi per la predisposizione dei piani relativi alla gestione del S.I.I.;


che i Comuni e le Province come sopra indicati hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 e successive modificazioni, con apposita Convenzione di Cooperazione (all. A), la precedentemente nominata A.A.T.O., per la gestione unitaria del S.I.I.;

che l'A.A.T.O. come sopra costituita ha:

- deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della Concessione a terzi così come prevista dall'articolo 22, comma 3, lettera b) della legge 8 giugno 1990 numero 142, all'epoca vigente;
- individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94, predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., un Programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo Piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione della tariffa, predisponendo ed approvando il PIANO d'Ambito dell'A.A.T.O.; PIANO che è stato redatto con criteri che assicurano il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94;



- approvato il Disciplinare Tecnico, d'ora in avanti indicato semplicemente D.T., il quale essendo allegato sotto la lettera D), come parte integrante della presente convenzione, costituisce vincolo contrattuale fra le parti;
- approvato il Bando di gara, d'ora in avanti indicato semplicemente Bando, il quale, viene allegato alla presente convenzione, sotto la lettera F), per farne parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.5 dello stesso Bando;
- individuato, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 6/96 ed alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 6729 del 2 settembre 1996, come organismo di gestione da salvaguardare con le modalità di cui al cap. 7.2 del D. T., l'A.M.E.A.G. di Paliano (ora A.M.E.A. SpA) per un triennio, fatta salva la verifica di cui al punto 10.1 del D.T. per un ulteriore periodo di salvaguardia;
- individuato il Gestore attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica, mediante pubblico incanto in cui:
 - il bando è stato pubblicato il 05 maggio 2001;
 - i termini per la presentazione dell'offerta sono scaduti il 27 luglio 2001;
 - la Commissione aggiudicatrice ha terminato i propri lavori l'08 aprile 2002;
 - l'A.A.T.O., nella Conferenza dei Sindaci in seduta 17 maggio 2002, ed i Comuni hanno approvato il Piano d'Ambito definitivo e l'aggiudicazione della concessione al Gestore, rappresentato da ACEA SpA, capogruppo e mandataria in Raggruppamento



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



AT05 - FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



Temporaneo con altre imprese;

- con provvedimento in data 18.07.2002 n. 02 - prot. AT/157 il Presidente della Provincia di Frosinone ha approvato gli atti di gara, ed aggiudicato in via definitiva la concessione del servizio idrico integrato ad ACEA spa, quale capogruppo e mandataria in ATI;

- verificata la garanzia richiesta (e quella offerta dal Gestore), così come risulta dalla documentazione allegata sotto la lettera *B*) (copia della cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 31 del D.T.);
- accertato che il Gestore ha ottemperato a tutte le prescrizioni ed a prestare gli impegni previsti dal Bando, con particolare riferimento all'art. 2 (obblighi del Concessionario), art.5 comma 11 (obbligo di non recedere per 5 anni dalla società), all'art. 6 (dichiarazione obbligatorie), ivi compreso il versamento di € 7.230,40 (ex £ 14.000.000) per contributo spese di gara e all'art. 7 (garanzie), il cui rispettivo contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, ed, infine, ha esibito e depositato copia del contratto di finanziamento per rendere disponibili le risorse necessarie all'attuazione del Piano finanziario nei termini previsti, ai sensi dell'art. 7.5 del Bando. Contratto di finanziamento da integrare ai sensi del successivo art. 39.

Dato atto che:

- le parti, a tutti gli effetti del presente atto, eleggono rispettivamente domicilio:

l'A.A.T.O. in Frosinone - Via Brighindi (ex Hotel Hasser)

il Gestore in Frosinone - Via M. Tullio Cicerone n. 152.

Tutto ciò premesso, tra i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di gestione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'A.A.T.O. affida al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale Territoriale n.5 Lazio Meridionale Frosinone alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli atti ad essa allegati, che costituiscono formale contratto di affidamento della gestione del S.I.I. ad ogni effetto e conseguenza di legge.
2. Per la gestione del S.I.I., l'A.A.T.O., affida in concessione al Gestore, per la durata della presente convenzione, l'uso delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di cui al successivo titolo IV.
3. La gestione del servizio è affidata al Gestore, per la durata prevista dalla presente convenzione, in via esclusiva, e verrà svolta secondo le previsioni della convenzione medesima e le modalità descritte nel Piano d'Ambito, come modificato secondo le indicazioni offerte in sede di gara, approvate dall'A.A.T.O., più oltre Piano, che le parti dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se ad esso non materialmente allegato, e sottoscrivono unitamente a me, Segretario rogante.

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

1. È fatto divieto al Gestore di affidare, anche in parte, il S.I.I. a terzi, in

AL PRESIDENTE
Avv. Francesco Scaglia



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Adriano Marini



105 - FROSINONE S.P.A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia di sub-concessione o altro tipo di affidamento.

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività comprese nel servizio affidato.

1. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I., di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
2. Fermo restando che l'affidamento, da parte del Gestore, dei servizi, lavori e forniture, dovrà aver luogo esclusivamente nel rispetto della normativa nel tempo vigente, il Gestore medesimo, compatibilmente con tale normativa, favorirà, per l'esecuzione di opere, o prestazioni di servizi e forniture, di carattere locale , utili e/o necessarie per il corretto espletamento del S.I.I., l'impiego, laddove possibile e rispondente a criteri di convenienza economica, delle forze lavorative e produttive, presenti e/o operanti sui territori oggetto degli interventi.
3. Il Gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'A.A.T.O. o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 4) Descrizione del servizio



1. Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali (gestione A.S.I.), necessari alla popolazione residente dell'A.T.O n.5, così come meglio descritti nel capitolo 1 del D. T.; il Gestore si obbliga a provvedere alla esecuzione del programma degli interventi stabilito dal Piano di Ambito, così come modificato ed integrato dall'offerta del Gestore, depositata agli atti della S.T.O., approvata dall'AATO, nonché dai successivi aggiornamenti della presente Convenzione.
2. Per la alimentazione della rete idrica sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento specificate nel Piano.
3. Potranno, inoltre, essere affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui al capitolo 2 del D.T..
4. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.
5. Il Gestore dovrà inoltre svolgere le attività specificatamente descritte che a lui deriveranno per effetto di quanto disposto al capitolo 3 del D.T..

Articolo 5) Area di intervento

1. Il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. n.5 Lazio Meridionale Frosinone, così come individuati nelle premesse;
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6/96, variasse, dopo la stipula della presente convenzione, la delimitazione dell'A.T.O. n.5, le

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

105 - FROSINONE S. P. A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



parti concorderanno le variazioni al Piano con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del Piano, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta prevista dal secondo comma dell'articolo 3 L.R. 6/96 citato, per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul Piano dei contenuti della proposta stessa.

3. Come specificato nel Piano, il S.I.I. dell'A.T.O n.5 interferisce con gli A.T.O n.2 (Roma) e n.4 (Latina) e con aree delle Regioni Molise e Campania ed il Gestore, pertanto, si impegna a prevedere e definire apposite convenzioni da sottoporre, prima della stipula con i soggetti interessati, all'approvazione del Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della Segreteria Tecnica Operativa della stessa A.A.T.O., d'ora in avanti S.T.O..

Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite

1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del D.T..
2. Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel Piano e riportati nel capitolo 5 del D.T., nei termini e con le modalità ivi definite, oltre a quelli riportati nell'offerta; il raggiungimento, nei termini previsti, di tali livelli interferisce con le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12.
3. Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, secondo i tempi e le modalità previste al capitolo 1 del D.T., con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e


oneri sono indicati al capitolo 17 del D.T..


Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nel Piano e meglio definito nel capitolo 6 del D.T..
2. Il Gestore, nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste nel Piano.
3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere, a qualsiasi titolo, tra le parti ed anche in caso di risoluzione, scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o ragione, scadenza del termine di concessione ovvero di ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 36, il Gestore sarà obbligato a garantire la continuità del servizio sino alla eventuale consegna al nuovo Gestore, e, comunque, non oltre il termine di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni; qualora intervenissero circostanze e fattori non prevedibili, di cui, in ogni caso, nessuna delle parti è responsabile, detto termine sarà protratto di ulteriori 6 (sei) mesi. Oltre tali termini, la continuità dei servizi viene garantita previa rinegoziazione, secondo criteri di buona fede, delle condizioni di gestione, in modo da assicurare l'equilibrio economico finanziario del Gestore.

Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi

1. Il Gestore prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Adriano Marini)


FROSINONE S. P. A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



nel Piano, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del D.T., saranno svolti dal seguente soggetto salvaguardato:

- A.M.E.A.G. di Paliano (ora A.M.E.A. SpA) per un triennio, salvo l'esito della verifica di cui alle Premesse ;
- 2. Dopo la cessazione dell'attività di detto soggetto, i beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti locali titolari al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del D.T..
- 3. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore e gli enti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del D.T..
- 4. Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti enti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata a metodologie di forte integrazione.
- 5. Il Gestore garantisce il subentro nelle attività degli enti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del D.T.; si rende inoltre disponibile in tal senso anche in caso di cessazione di tali attività, in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.
- 6. Per quanto riguarda il Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci, attualmente commissariato, l'attuazione degli specifici investimenti già finanziati alla data di presa in carico ovvero del subentro nella gestione, verranno realizzati a cura del Gestore, nei



limiti dei finanziamenti suddetti.

Articolo 8 bis) Interferenze interne all'ATO

1. Oltre alle interferenze interambito segnalate all'art. 5.3, possono sussistere interferenze interne all'ATO 5, riconducibili alle seguenti tipologie:
 - acquisto acqua da privati;
 - utilizzo di opere di proprietà di privati;
 - produzione e vendita di energia idroelettrica;
 - aree di salvaguardia interne all'ATO.
2. Tali interferenze saranno individuate dal Gestore al momento della consegna delle opere e saranno regolate da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo), preventivamente approvate dall'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O. I costi ed i proventi dovuti alle suindicate interferenze si intendono ricompresi nella voce costi operativi e come tali verranno riconosciuti in tariffa.


Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti.

1. Il rapporto tra Gestore e gli utenti è regolato dal Regolamento di utenza allegato sotto la lettera G), che, essendo parte integrante della presente convenzione, costituisce vincolo contrattuale tra le parti. Nel regolamento di utenza, coerentemente alle previsioni del Piano, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di


IL PRESIDENTE
CAV. FRANCESCO SCALIA



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



AT05 - FROSINONE S. P. A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



definizione dell'eventuale contenzioso.

2. Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano.
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il Gestore adotta la Carta dei servizi, allegata sotto la lettera *H*) (D.P.C.M. 24.09.'99), che, essendo parte integrante della presente convenzione, costituisce vincolo contrattuale tra le parti; il Gestore ne assicura la diffusione attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico.
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.
5. La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'A.A.T.O., per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l'efficacia.

Articolo 10) Ulteriori servizi

1. Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'A.A.T.O., o su sua proposta accettata dall'A.A.T.O., ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari per cause impreviste o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.
2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma




precedente verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto.

3. Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi esclusivamente nell'A.T.O. 5, previa autorizzazione del Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del S.I.I., siano accessorie e strumentali al S.I.I. stesso, non ne pregiudichino l'ottimale svolgimento e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27.
4. Per le attività di cui al comma precedente il Gestore non può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione dell'A.A.T.O. che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.
5. Al Gestore vengono inoltre affidati i servizi descritti, alle condizioni e per i compensi di cui il capitolo 11 del D.T..


Articolo 11) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui la predetta durata sia ridotta per qualsiasi ragione, non dipendente dalla volontà delle parti, le stesse si impegnano a

IL PRESIDENTE
G. M. FROSINONE S.P.A.




IL SEGRETARIO GENERALE
D. Adriano Marinè



T05 - FROSINONE S. P. A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



negoziare in buona fede le nuove condizioni che, garantendo il risultato economico finanziario della gestione previsto dal Piano, rapportato al nuovo periodo di durata della convenzione, e l'equilibrio economico finanziario del Gestore, assicurino, nell'insieme dell'ATO e compatibilmente con la nuova tariffa, i livelli di servizio e gli investimenti già previsti nel Piano, rispondendo alle emergenze prioritarie indicate dalla S.T.O..

TITOLO III - COMPENSO

Articolo 12) Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.
2. La tariffa e le relative articolazioni come di seguito riportate sono state determinate dall'A.A.T.O., secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del I agosto 1996, più oltre Metodo, coerentemente alle indicazioni contenute nel PIANO con particolare riferimento all'ivi contenuto Piano degli interventi e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del D.T..
3. La tariffa media per il primo anno, come da offerta, è pari ad €/mc 0,8382 (ex £ 1.623/mc) e risulta così composta:
 - acquedotto (captazione, adduzione distribuzione) €/mc 0,4922 (ex £/mc 953)
 - fognatura €/mc 0,0878 (ex £ /mc170)
 - depurazione €/mc 0,2582 (ex £ /mc500)

Ai sensi dell'art. 4 del Metodo (D.M. 01.08.'96) e dell'art.12.1 del D.T., in sede di applicazione annuale, la tariffa media sarà adeguata al tasso di inflazione totale derivante dai tassi di inflazione annua programmata, relativi a tutti gli anni intercorrenti dall'affidamento della gestione.


4. La tariffa verrà, altresì, articolata, aggiornata ed adeguata con le modalità e le procedure di cui al cap. 12 del D.T.. Nei primi tre anni la tariffa verrà adeguata al fine di convergere al terzo anno ad un unico valore, secondo le modalità di cui all'art.12.2 del D.T., che non tiene conto della dinamica inflazionistica.

Rimane fermo il rispetto del coefficiente k del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo.

5. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del Metodo, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di € 16.614.934,90 (ex £ 32.171.000.000) e su di esso il primo anno è applicata una riduzione pari al miglioramento di efficienza dell'1 % annuo. Per gli anni successivi, ai costi operativi saranno applicati i miglioramenti di efficienza previsti in offerta.

6. Le tariffe possono, su determinazione dell'A.A.T.O., variare a seguito:
- di disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al Metodo;
 - di verifiche triennali di cui al punto 8 dell'articolo 8 del Metodo;
 - del verificarsi di significativi scostamenti, di cui in particolare quelli

IL PRESIDENTE
G. V. FRANCESCO SCALLA




IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



105 - FROSINONE S.P.A.

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del Metodo, tra le previsioni del Piano e l'andamento reale della gestione;

- di variazioni delle previsioni del Piano che comportino l'adeguamento del Piano stesso ai sensi del successivo articolo 18.

7. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alle successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione; in particolare il Gestore dichiara che le singole voci previste nel Piano degli interventi contenuto nel Piano per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, sono equamente ripartiti fino alla scadenza dell'affidamento in gestione di cui al presente atto.
8. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I..
9. Il Gestore riconosce all'A.A.T.O., ai sensi dell'art. 23 del Bando, la facoltà di aggiornare la tariffa per adeguarla, in relazione ad eventuali finanziamenti pubblici per interventi e/o investimenti, alla diminuita incidenza delle spese previste per tali interventi e/o investimenti.


Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al Gestore

1. Il Gestore corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del Piano

ed eventuali successive modifiche, all'A.A.T.O., il canone di concessione per le opere e beni affidati, comprensivo della quota destinata dal Piano d'Ambito al pagamento delle spese per l'organizzazione e funzionamento della S.T.O. e degli Organi dell'A.A.T.O. medesima.

2. Il canone di concessione, nella misura prevista dal Piano di Ambito, è comprensivo, altresì, della somma che l'A.A.T.O. è tenuto a corrispondere ai Consorzi di Bonifica, secondo le modalità e procedure previste dalla L.Reg. n.53\1998, e dalle relative Convenzioni, che si allegano sotto la lettera E) al presente atto per farne parte integrante. Il canone di concessione è, altresì, comprensivo della somme destinate al pagamento delle rate dei mutui in essere all'atto della stipula della presente Convenzione, contratti dai Comuni per la realizzazione di opere relative al S.I.I.. Resta inteso tra le parti che null'altro sarà dovuto dal Gestore, oltre al canone anzidetto, per gli oneri tutti indicati nel presente articolo. Il Gestore, su indicazioni specifiche dell'AATO, fornite per il tramite della S.T.O., corrisponderà, sino alla scadenza della concessione, le somme relative ai ratei di mutuo direttamente ai Comuni titolari dei mutui stessi e non assumerà alcuna responsabilità né in ordine alla ripartizione dell'importo del canone tra i Comuni, né, una volta corrisposte le relative somme, degli eventuali mancati pagamenti di tutto o parte dei suddetti ratei.
3. Il canone annuo dovrà essere versato, per ciascun esercizio finanziario:
 - quanto ai Consorzi di Bonifica, secondo le scadenze delle relative

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO




IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)



105 - FROSINONE S. P. A.

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



Convenzioni;

- quanto ai ratei dei mutui da corrispondere ai Comuni, nei 30 (trenta) giorni antecedenti le loro scadenze;
- quanto al residuo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità indicate dall'A.A.T.O. per il primo anno.

Per il primo anno il canone dovrà essere versato entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

4. In prima applicazione, con riferimento al disposto di cui al precedente comma, l'entità del canone di concessione e le relative erogazioni saranno bimestrali e proporzionali al numero delle utenze transitate al Gestore e all'effettivo periodo di gestione del S.I.I. assunto nell'arco dell'anno.
5. I pagamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati nel rispetto dei tempi indicati. In caso di inadempimento, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita diffida con lettera A.R., l'A.A.T.O. si avvarrà del deposito cauzionale di cui all'art. 31 del D.T., per il recupero delle relative somme dovute.

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa emissione di bollette, dal Gestore con le modalità e la periodicità prevista nel capitolo 13 del D.T..
2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali, così come previsto nel capitolo 14 del D.T..

Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione

1. Gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, riscossi dal GESTORE, dovuti dall'utenza anche in assenza dei rispettivi servizi

sono versati dal GESTORE, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del D.T., nel fondo vincolato per la realizzazione di impianti di depurazione costituito dall'A.A.T.O. ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della L.36/94.

Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati

1. Il GESTORE, salvo quanto previsto nel comma successivo, incasserà e liquiderà con le modalità e nei termini previsti nel capitolo 16 del D.T. le somme relative ai servizi prestati dal soggetto salvaguardato di cui al precedente articolo 8.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.36/94, per le utenze servite dal servizio di acquedotto, ove la gestione è affidata al soggetto salvaguardato, la tariffa è riscossa dal medesimo soggetto che opererà con i criteri previsti al precedente articolo 14 ed al comma 1 del presente articolo e, comunque, nel rispetto del cap.16 del D.T. .

Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia e dei Consorzi di Bonifica

1. Il Gestore dovrà versare la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia - se individuate - situate in altri Ambiti, con le modalità previste e definite in apposita convenzione, da sottoporre, prima della stipula con i soggetti interessati, all'approvazione del Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito, con il supporto della S.T.O..
2. Il Gestore dovrà, altresì, versare, su indicazioni specifiche dell'AATO fornite per il tramite della S.T.O., ai Consorzi di Bonifica Sud-Anagni,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

105 - FROSINONE S.P.A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



Conca di Sora, Valle del Liri, il canone annuo dovuto ai sensi della L.R. 11.12.1998 n.53, come disciplinato e con le modalità e tempi previsti nelle relative Convenzioni stipulate tra l'A.A.T.O. ed i medesimi Consorzi, allegate alla presente Convenzione di Gestione sub E), per farne parte integrante. Per il primo anno il canone, così come definito all'art. 13, sarà comprensivo, anche, delle eventuali somme arretrate di cui all'art. 7 delle suddette Convenzioni stipulate tra Consorzi di Bonifica e A.A.T.O..

TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18) Attuazione del PIANO; Piano degli interventi; aggiornamento del PIANO.

1. Il Gestore ha preso atto che nel Piano l'A.A.T.O., ha individuato, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel Piano stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del D.T..
2. Le previsioni del Piano, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del D.T., saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, e per l'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del D.T. la eventuale




ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.

3. Il Gestore dovrà proporre in sede di aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
4. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'A.A.T.O. la necessità di aggiornamento del Piano, ai sensi del comma precedente, determinata dall'applicazione di dette norme.
5. Le revisioni e variazioni tariffarie previste dall'art.12, e gli aggiornamenti del Piano di Ambito previsti dal presente articolo, saranno immediatamente obbligatorie e vincolanti per il Gestore, una volta approvate dall'AATO; le nuove obbligazioni potranno essere formalizzate con atti aggiuntivi ed integrativi della presente convenzione, fatto salvo l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Articolo 19) Affidamento e consegna al GESTORE delle opere

1. Ai sensi del precedente articolo 1, vengono affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del D.T..
2. Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e

IL SEGRETARIO GENERALE


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

105 - FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.

3. Il Gestore acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del D.T. alle condizioni ed ai prezzi ivi indicati, corrispondendo i relativi importi all'A.A.T.O., entro 90 (novanta) gg. dall'acquisizione.
4. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al GESTORE, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del D.T., dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che ne garantiranno fino alla consegna la gestione; la consegna di tutti i beni dovrà comunque iniziare improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente atto.
5. Il presente articolo, nonché gli articoli 20 e 21 del D.T., dovranno essere interpretati ed applicati conformemente alle previsioni di cui all'art.35 della L. 448/2001.

Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.

1. Il GESTORE per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del D.T..

2. Il GESTORE è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di

settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento;

3. Il GESTORE è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi contenuto nel PIANO ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del D.T..
4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del PIANO le parti, su richiesta del GESTORE, procederanno all'adeguamento del PIANO stesso ai sensi del precedente articolo 18.

Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

1. Il GESTORE si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano degli interventi, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano finanziario, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del D.T..
2. Il GESTORE, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel PIANO è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche e di quanto stabilito al cap.17 del D.T.. Il GESTORE si impegna, inoltre, a rispettare i criteri di Piano e le indicazioni di Progetto disposte dalla S.T.O. dell'A.A.T.O..
3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del PIANO e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le modalità di cui al precedente articolo 19.

IL PRESIDENTE
G. M. Francesco SCALIA

IL SEGRETARIO GENERALE
D. Adriano Marini

PROSTRONE S. P. A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



4. È facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il GESTORE, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel PIANO. Tali opere verranno affidate in concessione al GESTORE con le modalità di cui al precedente articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e attraverso l'A.A.T.O. provvedere all'adeguamento del PIANO, tenuto anche conto di quanto disposto dal cap. 5.3 del D.T..

Articolo 22) Aree necessarie per il servizio

1. Al GESTORE è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del D.T..

Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al S.I.I., così come definiti nel PIANO, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell'A.T.O. verrà rilasciato al GESTORE



nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel PIANO stesso.

2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'A.A.T.O., supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il GESTORE e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti .

Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.

1. Il GESTORE restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del D.T., al gestore subentrante indicato dall'A.A.T.O., alla scadenza della convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 nonchè le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del D.T..
2. Per le opere e impianti di cui al precedente comma, sarà a carico del GESTORE subentrante il rimborso al GESTORE uscente dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato, e non ancora recuperato tramite le entrate da tariffa incassate fino al momento del trasferimento delle opere stesse, nella misura e con le modalità previste dal PIANO di cui al capitolo 12 del D.T.. Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
3. Il GESTORE si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Scalia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

105 - FROSIMONE S. P. A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO




termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore subentrante indicato dall'A.A.T.O..

4. Qualora, per le previsioni del PIANO, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al GESTORE per l'esercizio del S.I.I., non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile, esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'A.A.T.O., con le modalità di cui al capitolo 26 del D.T..

TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25) Obblighi del GESTORE

1. Il GESTORE si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
 - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'A.A.T.O. per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi



titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al GESTORE.

3. Il GESTORE si impegna, ai sensi dell'art.6.1 lett. a del Bando, a far partecipare alle sedute del C.di A. della Società di Gestione un rappresentante dell'A.A.T.O., in funzione di osservatore senza diritto di voto, al quale è riconosciuta la facoltà di parola del consigliere di amministrazione. Si impegna, inoltre, a riconoscere alla A.A.T.O. un compenso da corrispondere al detto osservatore pari a quello corrisposto ai consiglieri di amministrazione.

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici


1. Il GESTORE assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 9 luglio 1998 n.26 il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, dagli enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione dei servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli, fermo restando, altresì, il disposto di cui al cap. 27.4 del D.T..
2. Il personale di cui al precedente comma è assunto nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del D.T., ed è nominativamente indicato nell'allegato C).

TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27) Dati sulla gestione

1. Il GESTORE al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi della L. 36/94:
 - verifica l'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
 - verifica lo stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;

IL PRESIDENTE
GAW. FRANCESCO SCALIA




IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Martini)



T05 - FROSILIONE S. P. A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



- accerta l'applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO e conseguente determinazione della tariffa;
 - effettua la comunicazione al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, alla Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, al Garante Regionale del S.I.I. e agli Enti previsti dalle vigenti disposizioni, dei dati richiesti;
 - provvede al subentro o al trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;
- è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a raccogliere e fornire all'A.A.T.O. e per essa alla S.T.O., tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del D.T.. Il GESTORE, a tal fine, dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. previste nel PIANO e riportate nel capitolo 28 del D.T..

2. Il GESTORE si obbliga, inoltre:

- a far certificare il proprio bilancio da società abilitata, redatto per le attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del METODO e del precedente articolo 10, come meglio specificati nel capitolo 29 del D.T.;
- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del bando di gara, a sottoporre il rapporto informativo annuale a revisione e certificazione da parte di un soggetto od organismo indipendente nominato dal Presidente dell'AATO, sentita la Consulta di Ambito e con il supporto della STO, tenuto conto anche delle metodologie e procedure di



indagine, con oneri a suo carico, da computare negli oneri di gestione;

- ad eseguire e porre in essere tutti i contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata;
- a realizzare quale ulteriore proposta migliorativa del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 22 del Bando, l'istituzione di uno sportello a Ferentino, Casamari, e Sora.

Tali migliorie sono vincolanti per il Gestore e costituiscono varianti al Piano d'Ambito, nel quale si intendono, ad ogni effetto e conseguenza di legge, inserite.

Articolo 28) Controlli dell'AUTORITA' DI AMBITO

1. La S.T.O. dell'A.A.T.O. si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.
2. Il GESTORE, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di controllo di cui al precedente comma.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE

1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del sussistere, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché delle caratteristiche legate alla proprietà del GESTORE, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al GESTORE medesimo di

IL PRESIDENTE
G.M. Ferentino S.A.S.

IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Adriano Marini)

TOS - FROSINONE S. P. A.

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



comunicare all'A.A.T.O., ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.

2. L' ACEA S.p.A, quale socio di maggioranza e mandataria dell'A.T.I. in sede di Gara, per tutto il periodo della concessione non può recedere dalla compagine sociale, né può cedere azioni riducendo la propria partecipazione al di sotto del 55%.
3. Fermo restando la previsione di cui al precedente comma 2, resta inteso che ciascun socio, diverso da quello di maggioranza, non potrà recedere dalla compagine per almeno 5 (cinque) anni e comunque senza preventivo benestare del Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O.
4. Fermo restando, altresì, quanto previsto ai due commi precedenti, la cessione o acquisizione di azioni da parte di ACEA S.p.A oltre la soglia minima del 55%, ed in generale la cessione o acquisizione di azioni da parte dei rimanenti soci che comporti una qualsivoglia variazione della compagine sociale, è sottoposta al preventivo benestare dell'A.A.T.O, con riferimento al rispetto delle specifiche prescrizioni all'uopo previste nel Bando; le valutazioni dell'A.A.T.O., espresse dal Presidente dell'A.A.T.O. medesima, sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., sono vincolate alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura delle proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. In ogni caso, la valutazione positiva od il motivato diniego deve essere espresso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto

termine la valutazione positiva si ritiene rilasciata.

5. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

Articolo 30) Inadempimenti e penali – procedure di contestazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il GESTORE è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della S.T.O. dell'A.A.T.O., le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate, in attuazione di quanto previsto dal cap. 30 e seguenti del D.T. e dall' art. 5.10 (modalità di affidamento dei servizi, lavori e forniture) del Bando, nonché dall'art. 13 (funzionalità del servizio) dello stesso Bando e, comunque, in attuazione di qualsiasi ulteriore analoga previsione in esso contenuta.
2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del GESTORE alla esecuzione delle attività richieste dall'A.A.T.O.in attuazione del precedente comma, nè in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.
3. In caso di persistente inadempimento, l'A.A.T.O., con apposito avviso, fornisce le motivazioni dell'infondatezza delle giustificazioni e procederà alla liquidazione delle penali ed alla escussione della cauzione.
4. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto ed in particolare per il mancato raggiungimento nei termini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Adriano Martini

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Martini)

105 - FROSINONE S. P. A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



previsti dei livelli di servizio e la mancata realizzazione degli interventi previsti nel PIANO, il GESTORE che non provveda ad adempiere a quanto intimato dall'A.A.T.O. con specifica diffida o a fornire idonee giustificazioni entro congrui termini, è tenuto al pagamento delle penali calcolate con i criteri previsti nel capitolo 30 e seguenti del D.T. e del precedente comma 3..

Articolo 31) Cauzioni

1. Il GESTORE a garanzia della buona esecuzione del servizio affidato, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, ha costituito il deposito cauzionale per un importo di € 2.843.622,02 (ex £ 5.506,02 milioni) così come si evince dal documento allegato sotto la lettera *B*), calcolato con i criteri di cui al capitolo 31 del D.T.
2. L'A.A.T.O., alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità se non quella della comunicazione al GESTORE, l'ammontare delle penali dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione; il GESTORE reintegrerà la cauzione a mezzo dell'Istituto Bancario garante con le modalità di cui al cap. 31 del D.T..
3. L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del D.T., in funzione del variare dell'importo delle somme in base al quale è stata calcolata.

Articolo 32) Assicurazioni

- I. Il GESTORE terrà indenne l'A.A.T.O. da ogni responsabilità

comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi legati ad eventi imprevedibili, il GESTORE stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi, nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del D.T..

Articolo 33) Sostituzione provvisoria

1. Qualora il GESTORE non adempisse alle prescrizioni ed alle comunicazioni della S.T.O. dell'A.A.T.O., di cui al precedente articolo 30, determinando gravi pregiudizi alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà del Presidente dell'A.A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., provvedere, direttamente o a mezzo di soggetti incaricati, alla esecuzione delle attività richieste, così come previsto anche al cap. 33 del D.T..
2. Nel caso di operazioni di finanza di progetto, l'A.A.T.O. agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere del finanziamento o della quota dello stesso, cui la sua quota si riferisce. Sarà cura della S.T.O. dell'A.A.T.O., con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.
3. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del GESTORE.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Scalia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Adriano Marini

105 - FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



Articolo 34) Risoluzione

1. Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il ripetuto mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIANO, l'A.A.T.O., previa specifica diffida ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 cod.civ., a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal GESTORE, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la risoluzione della presente convenzione, in danno al GESTORE, secondo quanto previsto anche al cap. 34 del D.T..
2. L'A.A.T.O. darà formale comunicazione al GESTORE della dichiarata risoluzione che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del S.I.I..
3. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del GESTORE nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali.
4. L'A.A.T.O. ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 31 e come previsto anche ai cap. 34 e 35 del D.T..
5. Nel caso in cui il gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'A.A.T.O., nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 33, provvederà alla selezione del nuovo gestore del S.I.I.,



introducendo, quale requisito nella procedura di gara, l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto in essere.

Articolo 35) Recesso e riscatto

1. E' escluso il recesso del GESTORE dalla Convenzione;
2. L'A.A.T.O., oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto di cui il titolo I capo II del Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 numero 902, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il preavviso, le modalità e le condizioni previste nel capitolo 35 del D.T.. Il recesso e/o il riscatto potrà essere esercitato solo in presenza di straordinarie esigenze di interesse pubblico di particolare rilevanza, che dovranno essere congruamente motivate.
3. Il GESTORE, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'A.A.T.O., assicurerà la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'A.A.T.O., alle condizioni di cui alla presente convenzione.
4. Al Gestore, alla scadenza della convenzione o in caso di scioglimento anticipato, a qualsiasi titolo, della stessa è dovuto un indennizzo, dal Gestore sub-entrante, da versarsi contestualmente al suo subentro, pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, per le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali realizzate in attuazione dei piani di investimento.

Articolo 36) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia insorga tra le Parti, in dipendenza della presente

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Scaglia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)

T05 - FROSINONE S. P. A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE BIANCO



Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del GESTORE alla prosecuzione della gestione del S.I.I., fino al subentro della nuova gestione;

2. Le parti, riunite in un Collegio di Conciliazione, esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione, che dovrà essere raggiunta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione, da effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata dalla parte che vi abbia interesse. Qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due, o, ove non vi sia accordo tra questi, dal Presidente del Tribunale di Frosinone.
3. Il Collegio, così composto, opererà ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e deciderà secondo diritto.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Ogni onere fiscale e, comunque, ogni onere nascente dalla presente convenzione, è a carico del GESTORE.
2. Ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria, al presente atto si attribuisce il valore determinato sulla base dell'importo del canone in relazione al periodo di cui all'art. 12.2 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 38) Segreteria Tecnica Operativa

1. Il Gestore si impegna a mettere in grado la S.T.O. di espletare, in piena autonomia, per conto dell'A.A.T.O., le verifiche di funzionalità del servizio di cui all'art.13 del Bando, nonchè tutte le attività di competenza, tecniche, economiche, finanziarie ed amministrative, di

controllo, ispezione, verifica, pianificazione e programmazione. A tal fine le parti concordano che le eventuali inadempienze saranno valutate nel rapporto informativo annuale di cui all'art.28 del D.T.. La S.T.O. può anche convocare, d'intesa con il Gestore, le Conferenze dei Servizi per l'approvazione dei progetti di intervento previsti dall'A.A.T.O.

Articolo 39) Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/'94, alla L.R. 6/'96, L.R. 31/'99, L.R. 53/'98, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche (D.M.LL.PP. 1.8.'96), alla Convenzione di Cooperazione tra gli Enti Locali dell'A.T.O. n.5, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e, ove compatibile, di lavori pubblici, ed alle direttive regionali aventi carattere cogente.
2. Qualsiasi modifica delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione, non potrà avvenire e non potrà essere dimostrata se non mediante atto scritto.
3. Le parti convengono che il contratto di finanziamento, di cui all'art. 7.5 del bando di gara, consegnato in sede di stipula, verrà integrato a cura della ATO 5 Frosinone S.p.A., entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con l'inserimento al punto 3), sia nel primo che nel secondo paragrafo, dopo "*si obbligano...*" del seguente testo "*l'uno nei confronti dell'altro, e tutti solidalmente nei confronti della società...*" e con l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, a

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)




ATO 5 - FROSINONE S.P.A.

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO



pena di applicazione delle penali previste dagli artt. 30 e seguenti del D.T. .

Articolo 40) Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione e ne formano parte integrante, quale vincolo contrattuale ad ogni effetto e conseguenze di legge, i seguenti documenti:

- A) Convenzione di Cooperazione
- B) Copia cauzione definitiva
- C) Elenco del personale trasferito al Gestore
- D) Disciplinare Tecnico
- E) Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica (E1 "Anagni Sud", E2 "Valle del Liri" e E3 "Conca di Sora") e l'Organizzazione del Servizio Idrico integrato
- F) Bando di gara
- G) Regolamento di Utenza (Servizio idrico e Servizio fognatura)
- H) Carta dei Servizi

INDICE

Titolo I – Affidamento del Servizio

Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del Gestore di attività comprese nel servizio affidato

Titolo II – Oggetto e durata

Articolo 4) Descrizione del servizio

Articolo 5) Area di intervento

Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite

Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato

Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessione di servizi

Articolo 8 bis) Interferenze interne all'A.T.O.

Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al pubblico e agli utenti

Articolo 10) Ulteriori servizi

Articolo 11) Durata

Titolo III - Compenso

Articolo 12) Tariffa

Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al Gestore

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione

Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e tutelati

Articolo 17) Quota tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia e dei Consorzi di Bonifica

Titolo IV – Opere ed impianti

Articolo 18) Attuazione del Piano; Piano degli interventi; aggiornamento del Piano

Articolo 19) Affidamento e consegna al Gestore delle opere

Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie – programmate ed impreviste

Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Scaglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Adriano Martini

105 - FROSINONE S.P.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO



Articolo 22) Aree necessarie per il servizio

Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali d'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti

Titolo V – Personale

Articolo 25) Obblighi del Gestore

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici

Titolo VI – Informazione e controllo

Articolo 27) Dati sulla gestione

Articolo 28) Controlli dell'Autorità di ambito

Titolo VII – Garanzie e sanzioni

Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del Gestore

Articolo 30) Inadempimenti e penali – procedure di contestazione

Articolo 31) Cauzioni

Articolo 32) Assicurazioni

Articolo 33) Sostituzione provvisoria

Articolo 34) Risoluzione

Articolo 35) Recesso e riscatto

Articolo 36) Clausola compromissoria

Articolo 37) Oneri fiscali

Articolo 38) Segreteria Tecnica Operativa

Articolo 39) Norma finale e di rinvio

Articolo 40) Allegati

Del presente atto ho dato lettura alle parti costituite, che l'approvano,

dispensandomi espressamente dalla lettura degli allegati, e lo firmano,
unitamente a me Segretario rogante.

La presente convenzione, scritta a macchina da persona di mia fiducia su
fogli di carta resa legale, occupa n. 42 facciate intere e n. 4 righe fin qui,
escluse le firme.

AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 5

Il Presidente

ATOS-FROSINONE S.P.A.

Il Gestore PRESIDENTE

GIUSEPPE GIORDANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Adriano Marini





Sede di Frosinone
Via Ponte della Fontana s.n.c

Frosinone 27 giugno 2003

XIII ATTO "B" ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE

Spett.le
Provincia di Frosinone
Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale n.5 Lazio Meridionale



IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALLA

ATTO DI FIDEJUSSIONE

PREMESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marcell)

Giuseppe...

Che in seguito alla gara per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato (S. I. I.) nell'A. T. O. n°5 (Lazio Meridionale - Frosinone) il Presidente dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°5, con nota n° AT167 in data 22.7.2002, comunicava ad ACEA S.p.A.; con sede in Roma Via Ostiense n.2, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) composto da ACEA S.p.A., Consorzio Aquae, CPL Concordia S. Coop. a r. l., FRAMA S.r.l., C.R.E.A. Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti S.p.A., A.M.E.A. Azienda Multiservizi Energia Ambiente S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, la definitiva aggiudicazione della gara in oggetto;

che in sede di offerta per la gara suddetta il RTI ha presentato, a norma dell'art. 7.3 del Bando di Gara, l'impegno sottoscritto da Banca di Roma in data 25.7.2001 a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva (la garanzia) in favore dell'Autorità, secondo termini e condizioni contenuti nel capitolo 31 del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione tipo con il Gestore (il Disciplinare Tecnico), in relazione alle obbligazioni della S.p.A. ATO 5 Frosinone, che il RTI ha costituito in data 3.12.2002 in esito all'aggiudicazione e che assumerà il ruolo di concessionario (il Concessionario), derivanti dalla stipula della convenzione di gestione (la Convenzione);

che la suddetta garanzia deve essere prestata dall'Istituto Bancario "tesoriere" dell'A.T.O. 5 per un importo di Euro 2.843.622,02 (euro duemilioniottocentoquarantatremilaseicentidue/02) secondo quanto previsto dal già citato capitolo 31 del Disciplinare Tecnico;

che il Concessionario ha affidato il servizio di tesoreria dell'A. T. O. 5 a Banca di Roma S.p.A. per i primi tre anni della gestione a decorrere dalla stipula della Convenzione.

%continua su modello fideiussione n. 0058980-12



TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca di Roma S.p.A., Gruppo CAPITALIA, con sede in Roma, Viale Umberto Tupini 180 Capitale Sociale € 2.000.000.000,00, C.F. e P. IVA 06978161005, già denominata Minghetti Finanziaria S.p.A., conferitaria del ramo d'azienda bancaria della Banca di Roma S.p.A., ora Capitalia S.p.A., il tutto meglio specificato negli atti a rogito Notar Mariconda di Roma rep.41323 del 7.3.2002 registrato l'11.3.2002 e rep.41572 del 14.5.2002 registrato il 23.5.2002 congiuntamente rappresentata dai sigg.ri Luciano Luconi nato a Valmontone (Rm) il 25 marzo 1954 e Paolo Forestieri nato a Roma il 28 novembre 1954 nelle loro rispettive qualifiche di Quadri Direttivi, giusta delibera del Consiglio d'Amministrazione del 14.5.2002 depositata e resa pubblica per atto del predetto Notar Mariconda in data 6.6.2002 rep.41676 registrata il 12.6.2002, si costituisce fideiussore nell'interesse del Concessionario, a favore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°5 - Lazio Meridionale Frosinone fino alla concorrenza di € 2.843.622,02 (euro duemilionioottocentoquarantatremilaseicentoventidue/02) corrispondente all'ammontare di detta garanzia, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario medesimo in dipendenza della stipula della Convenzione.

Resta inteso, come specificato all'art.31 del Disciplinare Tecnico, che Banca di Roma S.p.A., quale Istituto Bancario Tesoriere di ATO 5 Frosinone S.p.A., presso la quale dovranno affluire tutti gli incassi delle bollette emesse, ogni qualvolta l'Autorità dovesse avvalersi del deposito cauzionale, sarà tenuta a reintegrare automaticamente l'importo versato, con diritto -in caso di inerzia del Concessionario a garantire il reintegro- a disporre il "congelamento" dei suddetti incassi da bollette per il corrispettivo da avere.

La fideiussione sarà valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula della Convenzione, avrà scadenza tre anni e si intenderà decaduta e priva di qualsiasi effetto qualora non pervenga apposita istanza scritta di escussione da parte dell'autorità garantita entro 180 giorni dalla scadenza predetta, e, fatto salvo l'eventuale rinnovo da concordarsi fra le parti in conformità a quanto previsto dall'art.31 del Disciplinare Tecnico entro la scadenza di cui sopra, con esclusione comunque di qualsiasi rinnovo automatico della presente garanzia.

Tale garanzia la Banca di Roma S.p.A., sottoscritta nei nomi ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Concessionario, fino alla scadenza. La presente garanzia dovrà essere restituita a scopo cessato; tuttavia l'impegno della sottoscritta Banca a fronte di questa garanzia in conformità alle suddette norme indipendentemente dalla restituzione di questo documento.

Resta inteso che la Banca di Roma S.p.A. si impegna fin d'ora a versare entro 15 giorni l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°5 - Lazio Meridionale Frosinone senza alcuna riserva

BANCA DI ROMA S.P.A.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Repertorio n. 55340

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto, Avv. Giovanni Piacitelli, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone
certifico che

i signori

LUCONI LUCIANO, nato a Valmontone il 25 marzo 1954 e
FORESTIERI PAOLO, nato a Roma il 28 novembre 1954
domiciliati per la carica in Roma, viale Umberto Tupini
n.180, nelle rispettive qualifiche di Quadri Direttivi della
Banca di Roma, S.p.A. Gruppo Capitalia, con sede in Roma via-
le Umberto Tupini n.180, capitale sociale Euro
2.000.000.000,00, Registro delle Imprese di Roma, codice fi-
scale e Partita IVA n. 06978161005,
della cui identità personale, qualifica, piena capacità di a-
gire e poteri di firma, io Notaio sono certo, previa rinuncia
di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all'assi-
stenza dei testimoni, hanno apposto in mia presenza le loro
firme in calce ed a margine del foglio intermedio sulla unita
scrittura

Frosinone 27 giugno 2003



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano MARINI)

ATOS - FROSINONE S.p.A.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE GIORDANO

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco SCALIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Adriano Marini)